

Titolo VIII
DELLA PROMOZIONE E DEL SOSTEGNO DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE
Capo III
Di altre specifiche misure

Art. 70

Strutture e autorizzazioni temporanee per manifestazioni pubbliche

1. Lo Stato, le Regioni e Province autonome e gli Enti locali

possono prevedere forme e modi per l'utilizzazione

non onerosa

di beni mobili e immobili

per manifestazioni

e iniziative temporanee

degli enti del Terzo settore,

nel rispetto dei principi di trasparenza, pluralismo e uguaglianza.

2. Gli enti del Terzo settore,

in occasione di particolari eventi o manifestazioni, possono,

soltanto per il periodo di svolgimento delle predette

manifestazioni

e per i locali o gli spazi cui si riferiscono,

somministrare alimenti e bevande,

previa segnalazione certificata di inizio attivita' e

comunicazione

ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento (CE) n. 852/2004,

in deroga al possesso dei requisiti

di cui all'articolo 71

del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.